

REGIONE VENETO  
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO  
PROVINZIA DE BELUN

**COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO**  
**COMUN DE ANPEZO**

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'EROGAZIONE**  
**ASSEGNO DI MATERNITA'**  
**(bonus bebè)**

adottato con delibera del C.C. n.41 del 16.04.2009

## **ART.1 - Finalità del Regolamento**

Il Comune di Cortina d'Ampezzo, con il presente Regolamento, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione di un assegno a sostegno della natalità da erogare alle famiglie dei nuovi nati con decorrenza 1° gennaio 2009.

Tale sostegno economico vuole essere un modo per coprire, in parte, le spese implicate dalla nascita di figli e premiare la genitorialità.

## **ART.2 - Oggetto**

L'assegno di maternità (bonus bebè) consiste in un'erogazione di un assegno una tantum pari ad € 1.000 per ogni bambino nato.

Tale importo sarà aggiornato annualmente in misura pari alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del mese di dicembre dell'anno precedente, con riferimento ai dodici mesi antecedenti quest'ultima data.

## **ART.3 - Soggetti beneficiari**

La concessione dell'assegno di cui all'art.1 è disposta a favore:

a) del genitore (madre o padre naturale) cittadino italiano, comunitario o extra comunitario, residente nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo da almeno un anno e purché il figlio abbia, sin dalla nascita, la residenza nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo;

b) del genitore di cui alla lettera a) adottante senza affidamento, residente nel Comune di Cortina d'Ampezzo da almeno un anno purché il minore non superi i sei anni di età;

In caso di separazione giudiziale - consensuale o rottura della convivenza i requisiti di cui al presente regolamento dovranno essere posseduti dal genitore affidatario;

Nel caso di allontanamento del figlio dal nucleo familiare, il contributo spettante ad uno dei due genitori verrà concesso a favore del figlio (semprechè uno dei due genitori possieda i requisiti di cui sopra) e liquidato a favore del tutore nominato con decreto del Giudice Tutelare.

**Per ottenere il contributo il genitore, oltre al requisito della residenza anagrafica, dovrà dichiarare l'effettiva presenza nel territorio comunale per almeno sei mesi all'anno;**

## **ART.4 - Ammontare e graduazione del contributo**

Il contributo sarà erogato, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta;

Il contributo di cui all'art. 2 verrà assegnato a prescindere dal reddito familiare;

Nell'ipotesi di parto plurimo, alla famiglia spetterà il contributo dovuto per ciascun figlio.

## **ART.5 - Istruttoria e controllo della domanda**

Al momento della registrazione dell'atto di nascita l'Ufficiale di Stato Civile consegna agli interessati il modulo di richiesta di erogazione del contributo;

La domanda dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla nascita del bambino al Responsabile dei Servizi Sociali che è il Responsabile del Procedimento;

Il Responsabile del procedimento sarà tenuto, a sua volta, a verificare se sussistono le condizioni per l'eventuale erogazione del contributo e precisamente:

- la residenza da almeno sei mesi di uno dei genitori nel Comune di Cortina d'Ampezzo **e la Sua effettiva dimora abituale;**
- la residenza del bambino nel Comune di Cortina d'Ampezzo al momento della nascita per le ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 3;
- la presenza del provvedimento di adozione e sussistenza del limite di età di sei anni per il minore per l'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art.3;

Qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, il Responsabile del procedimento provvederà, nei trenta giorni successivi alla liquidazione del contributo previsto;

## **ART. 6**

Norma transitoria

Il presente Regolamento avrà effetto dal 1.1.2009